



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dall'articolo 1 della legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive modificazioni, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo e, in particolare, l'articolo 47, concernente l'Agenda digitale italiana;

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, in base al quale il Governo, entro il 30 giugno di ogni anno, anche avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale, presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione che evidenzia lo stato di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nel quadro delle indicazioni sancite a livello europeo, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari e, in particolar modo l'articolo 24-ter, concernente regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana;

VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale e, in particolare, l'articolo 63, comma 1, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di nominare, per un periodo non superiore a tre anni, un Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, che svolga funzioni di coordinamento operativo dei soggetti pubblici, anche in forma societaria operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione e rilevanti per l'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea;

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 2019, n. 12 recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione e, in particolare, l'articolo 8, comma 1-ter, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale europea, le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale dall'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri dallo stesso individuate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per le materie di sua competenza;

VISTO l'articolo 76, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha previsto «Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, fino al 31 dicembre 2020 si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica, nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente di tali esperti, la sua composizione ed i relativi compensi»;

VISTO l'articolo 1, comma 12, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, che ha prorogato al 31 dicembre 2021 la durata del contingente istituito ai sensi del citato articolo 76 del decreto legge n. 18 del 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, come da ultimo modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019 e, in particolare l'articolo 24-*quater* relativo al “Dipartimento per la trasformazione digitale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 27 marzo 2020 n. 553, recante la disciplina relativa alla costituzione del contingente di esperti di cui all'articolo 76, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

VISTO, in particolare, l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2020, con cui si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, fino al 31 dicembre 2021 si avvale di un contingente di massimo 26 esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il dott. Vittorio Colao è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, dott. Vittorio Colao, è stata conferita la delega di funzioni nelle materie dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale;

CONSIDERATA la rilevanza strategica dell'innovazione tecnologica per il perseguimento del programma di Governo, anche al fine di favorire lo sviluppo e la crescita culturale, democratica ed economica del Paese e la necessità di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, assicurando, altresì, lo svolgimento dei compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti in materia di innovazione tecnologica e digitale;

CONSIDERATA la necessità di offrire immediato supporto a tutte le iniziative e misure di sviluppo del lavoro agile, di immediata diffusione di servizi in rete per cittadini e imprese e, più in generale, di digitalizzazione e innovazione tecnologica, che si impongono quali misure

urgenti e necessarie di contrasto degli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 76, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RITENUTO necessario adeguare la consistenza del contingente alle mutate esigenze determinate dallo sviluppo di nuovi progetti e dalla messa a sistema di quelli già avviati, in relazione alle finalità individuate dal menzionato articolo 76 del decreto legge n. 18 del 2020,;

RITENUTO opportuno dettare una disciplina organica del contingente di esperti, tramite la sostituzione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2020;

DECRETA

Art. 1

(Contingente di esperti)

1. Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento all'introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, fino al 31 dicembre 2021, si avvale di un contingente di massimo 70 esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica.
2. Gli esperti sono nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 con incarico con scadenza massima fissata al 31 dicembre 2021.
3. L'incarico è conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, che stabilisce l'oggetto dell'attività da svolgere, la durata e il compenso spettante all'incaricato in conformità a quanto previsto dall'art. 2. Al decreto di nomina dei componenti è allegato il curriculum comprovante il possesso della professionalità richiesta in ragione delle attività che l'esperto è chiamato a svolgere.
4. I componenti del contingente osservano il segreto d'ufficio e si astengono dalla trattazione di affari nei quali essi stessi, o loro parenti ed affini, abbiano interesse. L'espletamento dell'incarico avviene nell'osservanza dei principi che disciplinano i diritti, i doveri e le responsabilità degli impiegati civili dello Stato. Per tutto il periodo di permanenza nel contingente, agli esperti è vietata l'assunzione di incarichi o la prestazione di consulenze che possano porre i medesimi in situazioni di conflitto di interesse. All'atto dell'accettazione dell'incarico, i componenti devono rilasciare apposita dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di incompatibilità con l'incarico assunto o condizioni di conflitto di interesse in ordine all'attività del contingente. La sopravvenienza, durante l'esecuzione dell'incarico, di ragioni di incompatibilità o condizioni di conflitto di interesse, al proseguimento dello stesso, costituisce causa di decadenza dell'incarico.

Art.2
(Compensi)

1. Ai componenti del contingente spetta un compenso annuo lordo, determinato in ragione delle specifiche professionalità e competenze possedute, fino ad un importo massimo di: euro 110.000,00 per non più di 12 esperti; euro 90.000,00 per non più di 18 esperti; euro 60.000,00 per non più di 15 esperti ed euro 40.000,00 per non più di 25 esperti.
2. L'importo complessivo dei compensi spettanti al contingente di cui al comma 1 trova capienza nell'ambito delle risorse finanziarie stanziare ai sensi dell'articolo 8, comma 1-*quinquies*, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Art. 3
(Oneri)

1. Gli oneri di cui all'articolo 1 gravano sui pertinenti capitoli istituiti nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 4
(Disposizioni finali)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessa di avere efficacia il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2020. Restano in vigore gli incarichi già conferiti alla data di adozione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, data della firma digitale

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per l'innovazione tecnologica e
la transizione digitale



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, DEL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Si attesta che il provvedimento numero SN del 14/04/2021, con oggetto PRESIDENZA - DPCM concernente la formazione del contingente di personale costituito da esperti ai sensi dell'articolo 76 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0018926 - Ingresso - 21/04/2021 - 09:20 ed è stato ammesso alla registrazione il 21/04/2021 n. 906

Il Magistrato Istruttore

LUISA D'EVOLI
(Firmato digitalmente)

